



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Amministratori

Atto monocratico n. 13 del 14/02/2019

OGGETTO: REVOCA ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che l'art. 46 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che “il Sindaco e il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta Comunale” e che, per giurisprudenza consolidata, l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed “*intuitu personae*”;

CONSIDERATO che:

- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta;
- il citato suddetto articolo 46, al comma 4, stabilisce che “Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare una o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio”, derivandone che l'obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio comunale della revoca dell'assessore;

PRESO ATTO che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dal cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 29 del 14/07/2017 avente ad oggetto: “Nomina Giunta Comunale” con cui l'arch. Enza Martellotta, nata a Castellana il 17/03/1983 ed ivi residente alla via del Votano n. 2, è stata nominata Assessore comunale;

RITENUTO di dover garantire un avvicendamento negli organi di governo dell'Ente;

DATO ATTO che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, come confermato anche dalla recente giurisprudenza amministrativa: “la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio comunale” (Consiglio di Stato sezione V[^] Sentenza 21 gennaio 2009 n. 280; Consiglio di Stato Sezione V[^] Sentenza n. 209 del 2007 e Consiglio di Stato Sezione V[^] Sentenza 4057 del 10/07/2012);

RILEVATA, infine, l’insussistenza dell’obbligo del Sindaco di rimettere la decisione di revoca al preventivo esame ed alla valutazione e votazione del Consiglio Comunale, sussistendo soltanto un onere di comunicazione successiva all’organo consiliare;

Tutto ciò premesso ed evidenziato

D E C R E T A

- 1) di revocare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, la nomina ad assessore comunale dell’arch. Enza Martellotta, nata a Castellana Grotte il 17/03/1983 ed ivi residente alla via del Votano n. 2, contenuta nel proprio decreto di Nomina Giunta Comunale 29 del 14/07/2017;
- 2) di revocare, altresì, la delega all’ “Urbanistica e Smart City” conferita al predetto assessore con il proprio decreto n. 30 del 19/07/2017 avente ad oggetto “Affidamento deleghe agli assessori comunali”;
- 3) di dare atto, altresì, che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, fino alla nomina di un nuovo assessore da disporsi con apposito separato atto, le attività politico amministrative inerenti le deleghe sopra descritte faranno capo al Sindaco.
- 4) di disporre che il presente atto venga notificato all’interessata a cura del Messo Comunale;
- 5) di comunicare il presente atto, per opportuna conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Taranto.
- 6) di dare comunicazione di quanto disposto con il presente decreto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;
- 7) di disporre che il presente decreto sia pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.

A V V E R T E

che avverso il presente procedimento e dalla data della sua notifica è ammesso, nei termini di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – sez. di Lecce o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Li, 14/02/2019

IL SINDACO

GUGLIOTTI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736